

**Allegato "C" al numero 18341 della raccolta
Statuto A.B.V.S.
Associazione Bellunese Volontari del Sangue - ONLUS
Belluno
STATUTO**

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1

L'Associazione Bellunese Volontari del Sangue (A.B.V.S.) è l'insieme delle sezioni di donatori di sangue a titolo gratuito della Provincia di Belluno, regolarmente costituite e volontariamente aderenti agli scopi e alle disposizioni del presente statuto, nel rispetto delle leggi nazionali, regionali in materia di volontariato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'ABVS ha sede in Viale Europa 12 - 32100 Belluno ed esplica la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Veneto.

Art.2

L'Associazione non ha alcuna finalità politica o di lucro, non ammette discriminazioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, persegue i seguenti scopi:

- promuove: la donazione del sangue, la propaganda e la diffusione di notizie atte a far meglio conoscere i problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;
- assiste in campo morale, medico e culturale i volontari iscritti;
- compie studi, ricerche e qualsiasi altra attività concernenti il prelievo, la conservazione, la trasformazione e l'impiego del sangue umano;
- vigila sul buon utilizzo del sangue donato;
- coopera con soggetti privati, pubblici ed altre associazioni per meglio realizzare i propri scopi.

Art.3

L'Associazione provinciale ha personalità giuridica ai sensi di legge.

Art.4

Sono organi dell'A.B.V.S.:

- l'Assemblea provinciale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Provibiri.

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e gratuite.

A tutti i soci e ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute e preventivamente autorizzate per l'attività prestata per l'assolvimento dell'incarico.

ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art.5

L'Assemblea provinciale è costituita:

- da tutti i componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- dai Segretari di Sezione, quali rappresentanti legali;
- dai Delegati di Sezione, stabiliti per il quadriennio nell'Assemblea dell'anno precedente al rinnovo come meglio indicato all'articolo 6.

Art. 6

L'Assemblea Provinciale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi associativi ed in particolare:

- nomina il Presidente, due Vicepresidenti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
- nomina 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo Provinciale dei quali 3 (tre) appartenenti alla componente Segretari di Sezione e 2 (due) a quella dei Delegati di Sezione;
- nomina il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti dell'Associazione;
- decide sulle direttive dell'attività dell'Associazione;
- stabilisce i compiti del coordinatore di zona;
- delibera su tutti gli altri argomenti dei quali, prima della convocazione dell'assemblea, sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Provinciale o da almeno 10 (dieci) componenti l'Assemblea.

L'Assemblea, nell'anno antecedente il rinnovo delle cariche sociali, stabilisce la ripartizione territoriale in zone, avuto riguardo alla zona di competenza della struttura sanitaria pubblica di riferimento e la proporzione fra forza associativa e numero di delegati di sezione.

Art. 7

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e per la trattazione degli argomenti di cui al precedente articolo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il C.D.P. lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea stessa. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei Soci, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all'Ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione potrà aver luogo dal giorno successivo a quello previsto per la prima.

Art. 8

L'Assemblea Provinciale è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli aderenti presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, in assemblea straordinaria, occorrono la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Art. 9

La nomina dei Delegati ha validità quadriennale e viene espressa nel corso dell'assemblea di rinnovo delle cariche sezionali.

L'Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta ed all'occorrenza tre scrutatori. Ciascun componente dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento i componenti possono farsi rappresentare all'assemblea da un delegato scelto tra i donatori della propria sezione o fra gli altri componenti dell'assemblea.

Non sono ammesse più di due deleghe per persona.

Art.10

Le Sezioni eleggono i componenti l'Assemblea Provinciale ogni quattro anni con le modalità previste dagli articoli 6 (sei) e 9 (nove).

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art.11

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da:

- Presidente;
- 2 (due) Vicepresidenti;
- 3 (tre) segretari di sezione;
- 2 (due) delegati di sezione
- 4 (quattro) coordinatori di zona;
- 5 (cinque) collaboratori nominati dal Presidente, che individua fra questi ultimi il segretario organizzativo ed il segretario amministrativo.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, tutti i rappresentanti dell'A.B.V.S. in organismi provinciali, regionali e nazionali.

Art.12

Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima; in particolare il consiglio direttivo:

- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.B.V.S. e delle sue sezioni nei limiti dello statuto e delle deliberazioni della assemblea;
- può nominare commissioni di lavoro;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- delibera circa l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente;
- autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un conto all'altro del bilancio di previsione, nonché prelievi dal fondo di riserva;
- accoglie o respinge le domande di associazione delle sezioni all'ABVS;
- dirime eventuali conflitti, tra sezione e sezione e, se richiesto tra donatori e sezioni, eventualmente deferisce le controversie al collegio dei probiviri e ne adotta i provvedimenti;
- provvede alla compilazione dei regolamenti dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale.

Art.13

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto

e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei Soci, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del segretario organizzativo provinciale o del coordinatore di zona, propone al comitato di Sezione l'esonero di quel segretario di sezione che disertò, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive le sedute dell'Assemblea provinciale.

La comunicazione motivata verrà fatta d'ufficio all'interessato ed ai componenti il consiglio di sezione, ed al suo posto subentrerà il vicesegretario in carica, in attesa di nuove elezioni.

Art.14

Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il quarto mese successivo alla scadenza del mandato.

I suoi componenti possono essere rieletti, come previsto dall'articolo 4 (quattro).

PRESIDENTE

Art.15

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.B.V.S., dura in carica quattro anni e può essere riconfermato, come previsto dall'articolo 4 (quattro). Dispone in via d'urgenza su provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo questi atti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Inoltre il Presidente sorveglia l'attività delle sezioni con facoltà di far eseguire ispezioni, temporanee sostituzioni per mancati adempimenti, controlli, anche avvalendosi di persone da lui designate; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza della assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

Può per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.B.V.S., istituire speciali commissioni nominandone i componenti.

In assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

COORDINATORI DI ZONA

Art.16

Il Coordinatore di zona, ove essa venga costituita, è eletto dai Segretari appartenenti alla zona riuniti in apposita assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, come previsto all'articolo 4 (quattro).

In caso di sostituzione il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato originale.

Art.17

Il Coordinatore di zona resta a disposizione dei Segretari della propria zona per prendere conoscenza di eventuali problemi o necessità delle medesime. Cura i rapporti tra le sezioni della zona e tra queste ed il Consiglio Direttivo Provinciale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI**Art.18**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti fra persone, anche estranee alla associazione ed elette dall'Assemblea.

Lo stesso elegge al proprio interno un presidente.

I Probiviri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, operano gratuitamente se soci.

Gli associati, le sezioni, l'Associazione, sono obbligati ad accettare e applicare le decisioni del Collegio dei Probiviri per la risoluzione delle controversie insorte in materia di interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti e/o derivati dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, in tutte le controversie che insorgessero tra i Soci e l'Associazione, nonché quelle tra sezione e sezione, fra donatore e donatore, sempre relativamente ai rapporti associativi e demandati loro dal Consiglio Direttivo che le esamina in prima istanza o dai diretti interessati.

Il Collegio dei Probiviri regola il proprio operato e può proporre l'azione, in relazione alla gravità dei casi, dei seguenti provvedimenti:

- richiamo;
- censura;
- sospensione;
- decadenza dalle cariche sociali;
- esclusione.

AMMINISTRAZIONE**Art.19**

Le risorse economiche dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 266/1991, sono costituite da:

1. beni immobili e mobili;
2. contributi degli aderenti;
3. contributi di privati;
4. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;
5. contributi di organismi internazionali;
6. donazioni e lasciti testamentari;
7. rimborsi derivanti da convenzioni;
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 del 25/05/1995.

Art.20

Le rendite patrimoniali e le risorse di cui all'art. 19 costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Per i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali va tenuta apposita contabilità e devono essere inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art.21

I fondi sono depositati a nome dell'A.B.V.S. presso banca o servizio postale e le movimentazioni sono disposte dal Presidente o, per sua delega, dal Segretario amministrativo.

Art.22

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi debbono essere compilati in modo chiaro e suddivisi in capitoli di entrata e di uscita tali da consentirne una facile comprensione; il Consiglio Direttivo Provinciale può disporre la compilazione di allegati al bilancio che specifichino taluni movimenti contabili; il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Provinciale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.23

L'Associazione provvede, anche attraverso convenzioni con le strutture pubbliche di riferimento, ad assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato per malattie, infortunio e connessi allo svolgimento dell'attività stessa, per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

REVISORI

Art.24

Il controllo generale dell'amministrazione dell'A.B.V.S. è affidato a un collegio composto di tre revisori effettivi e due supplenti che durano in carica un quadriennio; assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Provinciale.

I Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, sono nominati dall'Assemblea esaminano i bilanci e formulano in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni svolgendo ogni altro compito attribuito per legge o statuto.

Art.25

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, con i limiti previsti dall'articolo 4 (quattro).

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.26

L'Assemblea Provinciale con il voto favorevole di tre quarti degli aderenti può sciogliere l'Associazione, nominando il liquidatore e destinando ad altra organizzazione di volontariato, operante in identico o analogo settore i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione.

**SEZIONI DELL'A.B.V.S.
COSTITUZIONE E SCOPI**

Art.27

Le sezioni menzionate all'art. 1 (uno) si costituiscono con atto sottoscritto da almeno dieci persone che intendono donare il loro sangue a titolo gratuito e presentano domanda di associazione all' A.b.v.s. provinciale.

Assumono la denominazione di Sezione A.B.V.S. (Associazione non riconosciuta), seguita dal nome della località (comune, frazione o quartiere) in cui operano (il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti).

Nella domanda i sottoscrittori comunicano al Presidente la nomina del Segretario provvisorio della Sezione fino alla convocazione della prima Assemblea che dovrà aver luogo entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Le Sezioni perseguono le stesse finalità dell'A.B.V.S. nel rispettivo territorio ed in armonia con le direttive dell'A.B.V.S.

Art.28

Nei limiti del presente statuto e del potere di indirizzo di carattere generale attribuito all'A.B.V.S., tutte le Sezioni godono di piena e completa autonomia.

SOCI

Art.29

I Soci, persone fisiche, si dividono in tre categorie:

- A) Donatori;
- B) Collaboratori;
- C) Honoris causa.

- E' Socio donatore chi regolarmente iscritto ad una Sezione A.B.V.S., è dichiarato idoneo alla visita di controllo prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dona periodicamente il suo sangue anonimamente e a titolo gratuito. Chi aspira ad ottenere la qualità di Socio donatore deve presentare domanda ad una Sezione (anche tramite le strutture sanitarie ove avviene la donazione).

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Comitato di Sezione; contro la decisione che respinge la domanda è ammesso ricorso all'Assemblea di Sezione.

- E' Socio collaboratore chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa gratuitamente e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

La qualifica di Socio collaboratore è attribuita dal Comitato di Sezione; gli appartenenti a questa categoria non possono superare nel loro insieme, un sesto dei donatori periodici.

I Soci delle Sezioni, in quanto tali, sono anche Soci dell'A.B.V.S.

La qualità di Socio si perde:

- per volontarie recessioni;
- per cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni consecutivi;
- per morte;

- per esclusione, dovuta a gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

L'esclusione è pronunciata dal Comitato di Sezione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con provvedimento motivato.

Contro la decisione del Comitato di Sezione, il Socio, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea di Sezione o in subordine al Collegio Provinciale dei Probiviri. L'associato ha comunque la facoltà di ricorrere ai sensi di legge.

- E' Socio Honoris Causa chi abbia acquisito eminenti benemerienze verso l'A.B.V.S. e le sue Sezioni, il conferimento della qualifica di Socio Honoris Causa, su segnalazione del Consiglio Direttivo Provinciale o di una Sezione, viene deliberato dall'Assemblea Provinciale dell'A.B.V.S.

La qualità di Socio si perde:

- per volontarie recessioni;
- per morte;

- per esclusione, dovuta a gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

Contro la decisione dell'Assemblea Provinciale, il Socio, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio Provinciale dei Probiviri.

Tutti i soci svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e la qualifica è personale e non trasmissibile. I Soci partecipano all'Assemblea di Sezione e attraverso i delegati, all'Assemblea Provinciale. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali.

ORGANI

Art. 30

Gli organi delle Sezioni dell'A.B.V.S. sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato di Sezione;
- il Segretario di Sezione;
- i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e gratuite. Ai detentori di cariche sociali ed ai soci spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico e con i limiti previsti dall'articolo 4 (quattro).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 31

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- approva il rendiconto finanziario e la relazione morale di cui all'art. 36 (trentasei);

- elegge ogni quattro anni i componenti del Comitato di Sezione, fra cui il o i delegati all'Assemblea Provinciale e i Revisori dei conti;

- delibera sulla attività della Sezione nell'ambito delle direttive generali dell'A.B.V.S.-.

Art.32

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per approvare il rendiconto finanziario e la relazione morale e per la trattazione degli argomenti indicati all'articolo precedente. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Comitato di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

Art.33

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Segretario di Sezione mediante avviso scritto e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei Soci, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con qualunque sia la parte dei suoi componenti intervenuta; la riunione in seconda convocazione potrà aver luogo almeno il giorno successivo a quello previsto per la prima.

Art. 33 bis

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli aderenti.

L'eventuale modifica dello Statuto dovrà essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione all'Assemblea Provinciale che dovrà esprimersi entro 6 (sei) mesi. In caso di non accoglimento delle modifiche apportate, perchè ritenute in contrasto con i principi statutari fondamentali, l'ABVS determinerà l'esclusione della Sezione dall'associazione provinciale con l'obbligo della modifica della denominazione sociale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione motivata della decisione.

COMITATO DI SEZIONE

Art.34

Il Comitato di Sezione è composto da un numero dispari di componenti che va da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 19 (diciannove), compreso il Segretario che lo convoca e ne dirige le riunioni, eletti fra i Soci della Sezione. Si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Comitato di Sezione dura in carica quattro anni, è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il suo rinnovo dovrà avvenire nei dodici mesi antecedenti la scadenza degli organi provinciali.

Il Comitato di Sezione nomina il Segretario, il Vice-segretario ed il Cassiere (quest'ultimo può essere scelto all'esterno del Comitato stesso, anche fra non donatori).

In caso di inefficienza del Comitato, l'Assemblea di Sezione su richiesta di almeno un terzo dei Soci iscritti può

convocarsi e provvedere alla sostituzione anche prima dei quattro anni.

Art. 35

Il Comitato di Sezione è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Comitato di Sezione:

- formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei Soci;
- predispone il rendiconto finanziario e la relazione morale di cui all'art. 36 (trentasei) da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività della Sezione nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Comitato di Sezione è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, se sono tre o, altrimenti, quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza di voti.

SEGRETARIO

Art. 36

Il Segretario è il legale rappresentante della Sezione dell'A.B.V.S. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Comitato di Sezione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

E' il responsabile dell'andamento della Sezione e della tenuta della contabilità.

Deve sempre assicurare la sua reperibilità; in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-segretario. In caso di decadenza o impedimento definitivo a svolgere le funzioni del mandato, il Comitato di Sezione eleggerà il suo sostituto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 37

Le risorse economiche della Sezione sono determinate da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 del 25/05/1995.

La sezione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Ha altresì l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

La Sezione terrà cronologica registrazione degli eventi finanziari e compilerà un rendiconto finanziario accompagnato da una relazione morale sull'attività svolta.

Il rendiconto finanziario e la relazione morale dovranno essere sottoposti dal Comitato di Sezione all'approvazione

dell'Assemblea Sezionale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto finanziario e la relazione morale, dopo l'approvazione ed entro il trentuno marzo dell'anno seguente a quello a cui si riferiscono, dovranno essere inoltrati al Consiglio Direttivo Provinciale perché verifichi la correttezza del rendiconto stesso e l'attuazione degli indirizzi di carattere generale stabiliti dall'Associazione Provinciale come previsto dall'Art. 28 (ventotto) del presente statuto.

L'Assemblea Provinciale potrà adottare opportuni provvedimenti nei confronti di quelle Sezioni che non presentino il rendiconto nei tempi stabiliti oppure non attuino gli indirizzi generali stabiliti dall'Associazione.

REVISORI DEI CONTI

Art.38

Il controllo dell'amministrazione della Sezione è affidato a un Revisore dei conti effettivo ed eventualmente ad uno supplente nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

I Revisori Provinciali dell'A.B.V.S. possono procedere per incarico del Presidente a verifiche ed ispezioni nelle Sezioni.

SCIoglimento

Art.39

L'Assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze di cui all'art. 33 bis, lo scioglimento della Sezione e devolve il patrimonio residuo ad altra sezione A.b.v.s. o all'A.b.v.s. provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può provvede alla nomina di un commissario, che, al termine delle operazioni, provvederà ad inviare il residuo attivo all'Associazione.

DISPOSIZIONE FINALE

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art.40

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere formulate al Presidente da almeno un terzo delle Sezioni o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente entro trenta giorni deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte, con maggioranze indicate all'Art. 8 (otto).

Art. 41

La modifica della durata delle cariche sociali si applica già dal mandato in corso, pertanto le attuali cariche scadranno rispettivamente entro il 31 (trentuno) marzo 2013 (duemilatredici) per i comitati di sezione ed il 30 (trenta) aprile 2013 (duemilatredici) per il consiglio provinciale.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della Legge 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

FIRMATO: BORTOT GINA

FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON